

# COMUNE DI FLORIDIA

*Provincia di Siracusa*



## REGOLAMENTO COMUNALE PER GLI AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA

(LEGGE 15 GENNAIO 1992, N.21 E LEGGE REGIONALE 6 APRILE 1996, N.29)

**MODIFICATO CON DELIBERA  
DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
N. 64 DEL 30/11/2001**

## **TITOLO I**

### **IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE**

#### **Articolo 1 DEFINIZIONI**

Sono definiti autoservizi pubblici non di linea quelli che provvedono al trasporto collettivo ed individuale di persone, con funzioni complementari o integrative rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed altri e che vengono effettuati a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.

Costituiscono autoservizi pubblici non di linea:

- a) il servizio di noleggio con conducente di autovettura;
- b) il servizio di noleggio con conducente di autobus.

#### **Articolo 2 SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE**

Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza apposita richiesta, presso la sede del vettore o nelle aree pubbliche all'uso destinate, per una determinata prestazione a viaggio. Lo stazionamento dei mezzi avviene all'interno delle rimesse o su aree pubbliche destinate al servizio di taxi.

#### **Articolo 3 FIGURE GIURIDICHE**

I titolari di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente, al fine del libero servizio della propria attività, possono:

- a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'art.5 della legge 8 agosto 1985, n. 443;
- b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
- c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla vigente normativa;
- d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di cui all'art. 1 del presente regolamento.

Nei casi di cui al comma 1 è consentito conferire l'autorizzazione agli organismi ivi previsti a rientrare in possesso dell'autorizzazione precedentemente conferita in corso di recesso, decadenza o esclusione dagli organismi medesimi.

In caso di recesso dagli organismi di cui al comma 1 l'autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.

## **Articolo 17**

### **INTERRUZIONE DEL TRASPORTO**

Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria del mezzo o per altri casi di forza maggiore, senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, l'utente ha diritto di abbandonare il veicolo pagando solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.

## **Articolo 18**

### **RESPONSABILITA' NELL'ESERCIZIO DEL SERVIZIO**

Eventuali responsabilità derivanti dall'esercizio dell'autorizzazione sono imputabili unicamente al titolare della stessa, al suo collaboratore familiare o al suo dipendente.

## **Articolo 19**

### **SANZIONI**

Le violazioni alle norme del presente Regolamento sono così punite:

- a) con sanzione amministrativa pecuniaria;
- b) con sanzioni amministrative quali la sospensione o la revoca dell'autorizzazione o della licenza.

Si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di L. 100.000 ad un massimo di L. 1.000.000 per le seguenti violazioni:

- 1) violazione dell'art. 14, comma 3, mancanza dell'autorizzazione a bordo del mezzo;
- 2) violazione dell'art. 11, mancato rispetto delle norme sulla riconoscibilità delle autovetture;
- 3) violazione dell'art. 8, comma 1, mancata validazione annuale dell'autorizzazione;
- 4) violazione dell'art. 14, comma 2, mancata comunicazione della sospensione del servizio;
- 5) violazione dell'art. 16 (comportamento in servizio del conducente);
- 6) violazione dell'art. 14, comma 4, conducente che si allontana lasciando in sosta l'autovettura nei posteggi di stazionamento.

## **Articolo 20**

### **SOSPENSIONE DELLA LICENZA O DELL'AUTORIZZAZIONE**

L'autorizzazione è sospesa dal sindaco per un periodo non superiore a trenta giorni nei seguenti casi:

- 1) violazione di norme del C..S. tali da compromettere l'incolumità dei passeggeri trasportati;
- 2) conducente diverso dai soggetti autorizzati alla guida iscritti nell'autorizzazione;
- 3) violazione delle norme che regolano il trasporto dei portatori di handicap così come previsto dall'art. 15;
- 4) violazione per la seconda volta in un anno di norme per le quali sia stata commisurata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 19;
- 5) violazione di norme amministrative o penali connesse all'esercizio dell'attività di taxi o di noleggio.

Il Sindaco dispone un periodo di sospensione dell'autorizzazione tenuto conto della gravità dell'infrazione o dell'eventuale recidiva.

La sospensione viene comunicata all'Ufficio provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

## **Articolo 21**

### **REVOCA DELLA LICENZA O DELL'AUTORIZZAZIONE**

Il Sindaco dispone la revoca dell'autorizzazione nei seguenti casi:

- 1) quando in capo al titolare dell'autorizzazione venga a mancare uno o più requisiti per l'esercizio della professione di noleggiatore di cui all'art. 5;
- 2) quando il titolare dell'autorizzazione svolga attività giudicate incompatibili con quella di noleggiatore;
- 3) per violazione delle norme sulla trasferibilità delle autorizzazioni così come previsto dall'art. 19;
- 4) a seguito di tre provvedimenti di sospensione nell'arco di due anni, adottati ai sensi dell'art. 20;
- 5) per ingiustificata sospensione del servizio per un periodo di trenta giorni anche non consecutivi;
- 6) per motivi di pubblico interesse.

La revoca della licenza o dell'autorizzazione viene comunicata all'Ufficio provinciale della M.T.C.T. per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

## **Articolo 22**

### **RINUNCIA**

Il titolare o l'erede che intenda rinunciare all'autorizzazione deve presentare istanza di rinuncia indirizzata al Sindaco.

## **Articolo 23**

### **DECADENZA**

Il Sindaco dispone la decadenza dell'autorizzazione per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'art. 14, comma 1.

La decadenza viene comunicata all'Ufficio provinciale della M.T.C.T. per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

## **Articolo 24**

### **EFFETTO CONSEGUENTE A RINUNCIA, SOSPENSIONE, REVOCA E DECADENZA**

Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all'assegnatario ed ai suoi aventi causa nei casi di rinuncia, sospensione, decadenza e revoca della licenza o dell'autorizzazione.

## **Articolo 25**

### **DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI**

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa richiamo alle disposizioni della Legge 15/01/1992, n. 21 "Legge Quadro per il trasporto di persone mediante automezzi pubblici non di linea", alla Legge regionale 06/04/1996, n. 29 "Norme in materia di autoservizi pubblici non di linea in servizio di piazza" ed agli altri regolamenti generali in quanto possono direttamente o indirettamente avere applicazione in materia e non siano in contrasto con le norme del presente Regolamento.

Le situazioni difformi dal presente Regolamento dovranno essere regolarizzate nei sei mesi successivi alla entrata in vigore dello stesso.